

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1268

SUPPLEMENTO

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(**MELONI**)

E DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(**GIORGETTI**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

(**PICHELLO FRATIN**)

E CON IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL *MADE IN ITALY*

(**URSO**)

Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2023, n. 79,
recante disposizioni urgenti a sostegno delle famiglie e delle
imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché
in materia di termini legislativi

*Presentato al Senato della Repubblica il 28 giugno 2023
e trasferito alla Camera dei deputati il 3 luglio 2023*

NOTA: L'analisi tecnico-normativa e l'analisi dell'impatto della regolamentazione relative al disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2023, n. 79, recante disposizioni urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di termini legislativi, sono state trasmesse dal Governo in data 19 luglio 2023.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Provvedimento: Decreto-legge 28 giugno 2023, n. 79, recante “*Disposizioni urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale nonché in materia di termini legislativi*”.

Amministrazione competente: Ministero dell'economia e delle finanze.

Referente ATN: Ufficio legislativo finanze

La presente analisi tecnico-normativa è stata predisposta con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 1 del decreto-legge in oggetto.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L'articolo 1, comma 4 intende limitare- anche per i mesi di luglio, agosto e settembre 2023 - gli effetti degli aumenti delle bollette energetiche che riflettono il trend di forte crescita del prezzo del gas. A tal fine, è prevista una riduzione dell'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas per usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 1995 contabilizzate per i consumi stimati o effettive dei mesi di luglio, agosto e settembre 2023.

La medesima disposizione è stata prevista anche per la somministrazione di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115 e per le forniture di servizi di teleriscaldamento (**comma 5**).

La norma rappresenta, quindi, una ulteriore estensione delle disposizioni recate dall'art. 1, commi 14 e seguenti della legge n. 197 del 2022 (legge di Bilancio per il 2023) con le quali, limitatamente al primo trimestre 2023, era stata prorogata l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 5 per cento per le forniture di gas per combustione per usi civili e industriali e per le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia. Analoga disposizione era stata introdotta anche per le forniture di servizi di teleriscaldamento.

La proroga era stata ulteriormente estesa anche ai mesi di aprile, maggio e giugno 2023 per effetto dell'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 34 del 2023, convertito nella legge n. 56 del 2023.

La misura intende fronteggiare nell'immediato gli aumenti del prezzo del gas, proteggendo i consumatori, atteso che la direzione intrapresa verso una politica di transizione ecologica volta alla dismissione di energie non rinnovabili non contempla del tutto alternative immediatamente utilizzabili.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo nazionale è regolato attualmente dal d.P.R. 633 del 1972 in materia di aliquote IVA applicabili. A regime, - alla Tabella A, parte III, del DPR n. 633 del 1972 – è già prevista un'aliquota IVA ridotta al 10% in caso di:

- somministrazioni di gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili (n.103);
- prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o nell'ambito del contratto servizio energia incluse le forniture di energia prodotte da fonti rinnovabili (n. 122);
- somministrazione di gas metano per usi civili fino a 480 metri cubi annui e di GPL per usi domestici di cottura cibi e produzione acqua calda o destinati ad essere immessi in bombole (n. 127-*bis*).

Inoltre, il quadro normativo è regolato:

- dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative) e, in particolare, dall'art. 26, comma 1;
- dall'art. 16, comma 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115 (concernente le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia).

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'articolo 1, commi 4 e 5 del decreto in esame incide sulla normativa vigente in quanto riduce - solo temporaneamente - le aliquote IVA applicabili alle somministrazioni di gas per usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 1995 (Testo unico accise) contabilizzate per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2023 e alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia come previsto dall'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115, nonché alle forniture di servizi di teleriscaldamento.

Al termine del periodo di efficacia stabilito dal decreto medesimo (luglio-agosto- settembre 2023), torneranno ad applicarsi le misure delle aliquote normali sopra riportate.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione, in quanto non vengono previsti né risultano esserci nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'intervento normativo non pone prospettive di delegificazione o ulteriori possibilità di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risulta l'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi pendenti innanzi alla Corte costituzionale sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

In riferimento all'articolo 1, commi 4 e 5, rilevano l'articolo 98 della Direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA) e il punto 22) dell'allegato III della medesima direttiva, come modificata dalla recente Direttiva (UE) 2022/542, ai sensi dei quali gli Stati, analogamente a quanto previsto dalla normativa previgente, possono applicare un'aliquota ridotta non inferiore al 5 per cento alle forniture di gas naturale, di energia elettrica o di teleriscaldamento. La nuova disposizione, in linea con gli obiettivi del green deal europeo, limita l'applicazione dell'aliquota ridotta al gas naturale al 1° gennaio 2030.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano esservi procedure di infrazione in essere sul medesimo o analogo argomento.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento normativo non presenta alcun profilo di incompatibilità con gli obblighi internazionali in materia.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Al riguardo non si ha nulla da segnalare poiché non risultano esservi giudizi pendenti in materia presso la Corte di giustizia.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono pendenti giudizi presso la Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

La comunicazione della Commissione europea del 13.10.2021 COM (2021) 660 final - Risposta all'aumento dei prezzi dell'energia: un pacchetto di misure d'intervento e di sostegno - ha indicato che gli Stati membri possono decidere di applicare aliquote IVA ridotte ai prodotti energetici purché rispettino i minimi stabiliti nella direttiva IVA e consultino il comitato IVA dell'UE.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non è prevista l'introduzione di nuove definizioni normative applicabili in linea generale.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi risultano corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Con il provvedimento in esame non si ricorre alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non risultano effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

La disposizione prevede una deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risulta la presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

La norma non prevede successivi atti attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

In relazione all'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto in argomento ci si è avvalsi dei dati forniti dalla Direzione studi e ricerche economico fiscali del Dipartimento finanze. Non è stato, pertanto, indispensabile ricorrere all'Istituto nazionale di statistica.

La variazione di gettito IVA complessiva relativa agli usi civili e agli usi industriali risulta stimata in **473,87** milioni di euro nel 2023, **-11,18** milioni di euro nel 2023 per il teleriscaldamento e **4, 26** milioni di euro per il “Contratto Servizio energia” nel terzo trimestre 2023.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Provvedimento: Decreto-legge 28 giugno 2023, n. 79, recante “*Disposizioni urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale nonché in materia di termini legislativi*”.

Amministrazione competente: Ministero dell'economia e delle finanze.

Referente AIR: Ufficio legislativo finanze

La presente analisi di impatto della regolamentazione è stata elaborata con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 1 del decreto-legge in oggetto.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

L'articolo 1, comma 4 ha previsto la proroga dell'applicazione dell'aliquota IVA del 5%, alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per gli usi civili e industriali, di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, per i consumi relativi ai mesi di luglio, agosto e settembre 2023.

La medesima disposizione è stata prevista anche per la somministrazione di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115 e per le forniture di servizi di teleriscaldamento (**comma 5**). La norma rappresenta, quindi, una ulteriore estensione delle disposizioni recate dalla legge n. 197 del 2022 (legge di Bilancio per il 2023) con le quali era stata prorogata, dapprima per il primo trimestre e successivamente anche per il secondo trimestre del 2023, l'aliquota IVA agevolata al 5 per cento per le forniture di gas per combustione per usi civili e industriali e per le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia. Analoga disposizione era stata introdotta per le forniture di servizi di teleriscaldamento.

1. Contesto e problemi da affrontare

L'intervento normativo nasce sostanzialmente dall'esigenza di ridurre i costi energetici sostenuti da famiglie e imprese, prorogando l'effetto di taluni recenti provvedimenti finalizzati a operare una forte riduzione dell'IVA applicata alla somministrazione di gas, di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia, dei servizi di teleriscaldamento.

Interventi di riduzione temporanea dell'aliquota IVA, per contenere l'aumento del costo del gas sono stati attuati:

- con l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 130 del 2021;
- con l'articolo 1, comma 506, della legge n. 234 del 2021;
- con l'articolo 2 del decreto-legge n. 17 del 2022, convertito nella legge n. 34 del 2022;
- con l'art. 1 quater del decreto-legge n. 50 del 2022, convertito nella legge n. 91 del 2022;
- con l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142;
- con l'articolo 1, comma 13, della legge di bilancio 2023 con riferimento ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023;

- con l'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 34 del 2023, convertito nella legge n. 56 del 2023.

Dette disposizioni hanno previsto l'applicazione dell'aliquota IVA del 5% alle somministrazioni di gas metano per combustione per usi civili e industriali.

L'articolo 5 del decreto-legge n. 115 del 2022 ha inoltre previsto, al comma 2, che l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2022.

Tale misura è stata estesa dall'articolo 1, comma 14 della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio per il 2023) anche alle somministrazioni contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023.

Inoltre, l'articolo 1, comma 16, della legge di bilancio 2023 ha previsto l'applicazione della medesima aliquota alle forniture di servizi di teleriscaldamento.

Da ultimo, l'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 34 del 2023, convertito nella legge n. 56 del 2023, ha esteso la suddetta proroga anche ai mesi di aprile, maggio e giugno 2023.

Fatta eccezione per le deroghe sopra descritte, aventi carattere temporaneo, il quadro normativo ordinario in materia di IVA, già prevede - alla Tabella A, parte III, del d.P.R. n. 633 del 1972, un'aliquota IVA ridotta al 10% in caso di:

- somministrazioni di gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili (n.103);

- prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o nell'ambito del contratto servizio energia (n. 122);

- somministrazione di gas metano per usi civili fino a 480 metri cubi annui e di GPL per usi domestici di cottura cibi e produzione acqua calda o destinati ad essere immessi in bombole (n. 127-bis).

Si fa presente, inoltre, che, in base all'articolo 98, paragrafo 1, della Direttiva 2006/112/CE, gli Stati membri possono applicare al massimo due aliquote ridotte *“fissate a una percentuale della base imponibile che non può essere inferiore al 5 % ... unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi elencate nell'allegato III”* e, in forza delle modifiche operate alla direttiva IVA dalla direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022, in un massimo di 24 punti dello stesso allegato.

Tale allegato, al punto 22, annovera la *“fornitura di energia elettrica, teleriscaldamento e teleraffrescamento e biogas ... e, fino al 1° gennaio 2030, gas naturale ...”*.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

L'intervento normativo di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 1 è stato guidato dall'obiettivo di andare incontro alle esigenze di imprese e famiglie fortemente penalizzate da un aumento inconsueto e generalizzato dei prezzi del gas.

2.2 Indicatori

Per l'articolo 1, commi 4 e 5, i valori di riferimento e gli indicatori sono costituiti dai dati sui consumi di gas civile e industriale posti a base dell'intervento e, in particolare, dai dati sui consumi delle famiglie di origine ISTAT e dai dati sugli industriali dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

L'intervento normativo trova la sua ragione d'essere nell'esigenza contingente di mitigare l'aggravio dei prezzi del gas - difficilmente sostenibile sia per le imprese che per le famiglie - dovuto a fenomeni tipicamente speculativi. Esso consente di ridurre le predette aliquote Iva per quanto nel limite delle risorse finanziarie disponibili.

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

La riduzione dell'aliquota Iva sul gas per i mesi di luglio, agosto e settembre 2023, **di cui all'articolo 1, commi 4 e 5**, avrà effetto, in particolare, per i consumatori finali di gas, quali le famiglie e le strutture pubbliche che non hanno diritto alla detrazione dell'IVA pagata sugli acquisti.

La misura di carattere transitorio non ha la finalità di incrementare i livelli di consumo di gas, in contrasto con gli obiettivi ambientali, ma di contenerne i costi in relazione a livelli di consumo già programmati, atteso che la transizione ecologica volta alla dismissione delle energie non rinnovabili non contempla del tutto alternative immediatamente utilizzabili.

In via preliminare si evidenzia che ai fini della stima sono stati utilizzati i dati 2021 – come nella RT al DL n. 34 del 2023 – e non quelli relativi al 2022, in quanto il 2022 ha mostrato un aumento della spesa per le famiglie più alta a causa dell'aumento del prezzo del gas, in parte rientrato nel 2023. Da approfondimenti effettuati con l'ARERA risultano i seguenti prezzi medi per il triennio 2021-2023 (per l'anno in corso il dato considera i prezzi effettivi fino a maggio e le proiezioni per i restanti mesi):

Media PSV Day-Ahead:

- 2021: 47,49 €/MWh
- 2022: 125,95 €/MWh
- 2023 (dato in parte stimato): 46,27 €/MWh

Il dato del 2023 seppur stimato è, quindi, molto vicino a quello relativo al 2021.

Per quanto riguarda gli usi civili, al fine di stimare la perdita di gettito derivante dalla riduzione delle aliquote, si utilizzano i dati sulla spesa dei consumi delle famiglie del 2021 (fonte Istat), aggiornati mediante le variazioni indicate nei documenti programmatici. Per tenere conto di tutti gli usi civili e non solo per quelli dei consumi delle famiglie, si incrementa la variazione di gettito delle sole famiglie di una percentuale pari al 5% che rappresenta il peso degli altri usi civili rispetto a quello delle famiglie.

Per stimare la perdita di gettito derivante dalla riduzione dell'aliquota IVA per gli usi industriali, sono stati utilizzati i consumi derivanti dai dati Dogane 2021.

La disposizione, al **comma 5**, proroga, inoltre, la riduzione dell'aliquota IVA applicabile per le forniture di servizi di teleriscaldamento, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi, in relazione al terzo trimestre 2023. Ai fini della stima della misura, si utilizza il dato, di fonte GSE, dell'energia termica erogata in Italia tramite reti di teleriscaldamento per riscaldamento e fornitura di acqua calda igienico sanitaria, nell'anno 2021.

È altresì disposta la proroga della riduzione dell'aliquota IVA al 5% per le somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito di un "Contratto servizio energia".

Ai fini della stima degli effetti finanziari, si è fatto ricorso alla Relazione sulla situazione energetica nazionale nel 2020 del MITE.

Gli effetti finanziari negativi complessivamente derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo in esame sono pari, per l'anno 2023, a 489,31 milioni di euro.

Relativamente agli impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari si evidenzia che la riduzione dell'aliquota IVA sul gas per i mesi di luglio, agosto e settembre 2023, di cui **all'articolo 1, commi 4 e 5**, avrà effetto, in particolare, per i consumatori finali di gas, quali le famiglie e operatori che non hanno diritto alla detrazione dell'IVA pagata sugli acquisti.

3.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI:

La misura, **di cui all'articolo 1, commi 4 e 5**, di riduzione dell'IVA dovrebbe avere effetti in particolare sulle PMI che non beneficiano del diritto alla detrazione dell'IVA pagata sugli acquisti in quanto, ad esempio, aderiscono al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi 54 e seguenti, della legge n. 190 del 2014.

B. Effetti sulla concorrenza:

Le nuove disposizioni sull'aliquota IVA del gas, **di cui all'articolo 1, commi 4 e 5**, non producono effetti distorsivi della concorrenza in quanto agevolano tutte le somministrazioni di gas.

Inoltre, la disposizione sul gas, essendo di carattere temporaneo, non incentiva l'uso del gas rispetto a quello di altre fonti energetiche.

C. Oneri informativi:

Non sono previsti oneri informativi con riferimento **all'articolo 1, commi 4 e 5**.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea:

I livelli minimi di regolazione europea risultano rispettati: la misura sul gas è compatibile con la disciplina IVA unionale atteso che, ai sensi dell'articolo 98 della direttiva 2006/112/CE e del punto 22 dell'allegato III della medesima direttiva, è possibile applicare al gas, fino al 1° gennaio 2030, una aliquota IVA ridotta non inferiore al 5 per cento. La medesima aliquota è prevista per il teleriscaldamento.

4 MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

Le norme in questione non prevedono disposizioni attuative.

4.2 Monitoraggio

Il monitoraggio, per la disposizione **di cui all'articolo 1, commi 4 e 5**, è effettuato attraverso l'analisi dei dati della spesa per i consumi di gas sostenuta dalle famiglie e delle imprese.

PAGINA BIANCA



19PDL0048660